

Inail
Circolare 21 settembre 2022, n. 36
Inps
Circolare 20 febbraio 2023, n. 24

Francesco Rotondi
Giuslavorista
Managing Partner LabLaw

Il passaggio delle calciatrici di serie A al professionismo: chiarimenti Inail e Inps

Dal 1° luglio 2022 le calciatrici di serie A hanno assunto lo status di sportive professioniste, in tal modo smarcandosi – se si consente l'utilizzo del linguaggio di settore – dal dilettantismo e dalla relativa disciplina, anche lavoristica.

La scelta del Consiglio Federale della FIGC è stata definita epocale, non tanto e non solo in un'ottica di (parità di) genere, ma anche, se non soprattutto, per il riconoscimento delle tutele legate al professionismo a favore di atlete che hanno dimostrato il proprio valore “sul campo”, conseguendo brillanti risultati sportivi ed attirando una crescente attenzione mediatica.

L'inserimento tra i professionisti assume valore, prima ancora che dal punto di vista economico, nella prospettiva della riforma di cui al D.lgs. n. 36 del 2021, la cui entrata in vigore è stata differita più volte nel tempo ed è ad oggi fissata al 1° luglio 2023.

Infatti, l'appartenenza al settore professionistico determina, ai sensi dell'articolo 27 del citato Decreto Legislativo, l'insorgenza di una presunzione di natura subordinata dell'attività prestata. In particolare, il comma 2 della disposizione in esame prevede che: «*Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato*».

Da tale presunzione (relativa: v. *infra*), che non riguarda il settore dilettantistico (ove, invece, opera una presunzione di segno opposto), deriva che l'atleta (in questo caso, la calciatrice) si vedrà applicata la disciplina, di carattere sostanziale e previdenziale, del lavoro sportivo professionistico subordinato. Per scongiurare tale esito e, dunque, preservare la natura autonoma del rapporto, il sodalizio sportivo potrà (o, meglio, dovrà) dimostrare che «*a*) l'attività

L'ingresso delle calciatrici nell'alveo del professionismo porta immediatamente con sé una serie di conseguenze sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo

sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno».

Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina (prevista, come anticipato, per il 1° luglio 2023), il lavoro dello sportivo professionista rimane disciplinato dall'articolo 2 della Legge n. 91 del 1981, che recita testualmente: «*Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*».

Con particolare riferimento al mondo del calcio, l'articolo 28 delle norme organizzative interne della f.i.g.c. (NOIF) prevede che: «*Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante*

MASSIMALI E MINIMALI 2023

Si veda per l'anno 2023 la circolare INPS n. 11 del 1° febbraio 2023 laddove afferma testualmente:

11.1 Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2023, a **€ 113.520,00** (cfr. il precedente paragrafo 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **€ 113.520,00** e fino all'importo annuo di **€ 827.562,00**. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore). L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2023, l'importo di **€ 52.190,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 4.349,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 113.520,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2023, a € 52.190,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

11.2 Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2023, è pari a **€ 364,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs. n. 166/1997, è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 364,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.652,00**. La L. n. 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore). L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2023, l'importo di **€ 167,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **€ 364,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2023, a € 52.190,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33».

Come anticipato, però, l'ingresso delle calciatrici nell'alveo del professionismo porta immediatamente con sé una serie di conseguenze sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo.

Le precisazioni Inail

Con riferimento alla posizione assicurativa, la circolare n. 36 del 21 settembre 2022 chiarisce che la tutela assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 1965 opera, a far data dal 1° luglio 2022, in favore delle calciatrici tesserate nelle società partecipanti al campionato di serie A femminile.

In ordine ai premi assicurativi, la circolare specifica che le società sportive sono inquadrare nell'alveo della gestione industria e che devono essere classificate nella voce di tariffa 0590. Quanto alla base imponibile ai fini del premio assicurativo, essa è determinata sulla della retribuzione effettiva e, comunque, nel rispetto dei minimali e massimali di rendita. Tali limiti sono determinati dal DM 9 giugno 2022, n. 106, nella misura di € 17.780,70 ed € 33.021,30.

Dal punto di vista temporale, la copertura opera per tutti gli infortuni e malattie professionali occorsi e denunciati a far data dal 1° luglio 2022.

Anche per le calciatrici varranno le regole ordinarie circa la copertura ed i termini per la denuncia di infortunio^[1].

Le precisazioni Inps

Dal punto di vista previdenziale, l'Inps nella circolare n. 24 del 20 febbraio 2023, a fronte del passaggio al professionismo, conferma l'estensione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 1981 n. 91, dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e per i superstiti (IVS), con il conseguente obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti.

Sul piano contributivo, la circolare ricorda che la quantificazione della contribuzione è pari al 33% della retribuzione o del compenso (in caso di lavoro autonomo) imponibile, ripartita per il 9,19% a carico dell'atleta ed il 23,81% a carico della società sportiva.

La circolare specifica, peraltro, la distinzione fra "vecchi" e "nuovi" iscritti in relazione alla base di calcolo del contributo.

Nel caso dei nuovi iscritti^[2], la base di calcolo sarà determinata avendo a mente la retribuzione giornaliera «entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile»^[3].

Nel caso di "vecchi iscritti", il contributo IVS è viceversa calcolato sulla retribuzione giornaliera «entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile», diviso per il 312.

La circolare chiarisce pure che è altresì dovuto il contributo di solidarietà del 3,1% sulla parte di retribuzione che eccede il massimale e fino all'importo definito annualmente ai sensi del comma 5 del D.lgs 166/97.

Del pari, è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore di cui all'art. 3 ter del DL 384/92. La circolare INPS specifica, da ultimo, che le disposizioni in essa riportate sono applicabili a far data dal 1° luglio 2022, ossia dall'inizio del campionato femminile di serie A attualmente in corso, che, come sopra ricordato, rappresenta il primo, storico, momento a partire dal quale le calciatrici (della massima serie) sono entrane a pieno titolo nel professionismo sportivo. ●

1. Si veda Circolare INAIL 9 settembre 2021 n. 24.

2. Si intendono come tali coloro i quali siano privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.

3. Articolo 2 comma 18 secondo periodo L.335/1995.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inail

Circolare 21 settembre 2022, n. 36

Oggetto : Tutela assicurativa dal 1° luglio 2022 delle calciatrici professioniste tesserate per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

Quadro normativo

- › Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- › Legge 23 marzo 1981, n.91: "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Articoli 2-4 e 8.
- › Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'arti-

colo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Articolo 6 "Assicurazione degli sportivi professionisti".

- › Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". Articolo 38 "Settori professionistici e dilettantistici".
- › Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2002: "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti".
- › Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 febbraio 2019: "Approvazione delle nuove tariffe

dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

- › Comunicato ufficiale n.226/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio concernente la delibera del 26 aprile 2022 con cui sono state modificate le Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C.
- › Circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti".
- › Circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11: "Estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo". Paragrafo B "Precisazioni sui lavoratori sportivi indicati al n. 23 del decreto interministeriale 15 marzo 2005 sull'adeguamento delle categorie iscritte all'ex Enpals".

Premessa

La legge 23 marzo 1981, n.91, concernente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti stabilisce all'articolo 2 che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Pertanto la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica è rimessa alle stesse Federazioni Sportive Nazionali (e alle Discipline Sportive Associate), come stabilito anche dall'articolo 38 [1] del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la cui disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2023 [2], data dalla quale sarà contestualmente abrogata la legge 23 marzo 1981, n.91 [3].

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con le delibere 25 giugno 2020 e 9 novembre 2020, ha introdotto il "professionismo sportivo" nel calcio femminile, a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al campionato di serie A.

Con la delibera 26 aprile 2022, il predetto Consiglio ha quindi adeguato le Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C., specificando l'entrata in vigore delle nuove norme dal 1° luglio 2022.

In merito, vengono in rilievo l'articolo 27, che prevede che anche le calciatrici siano qualificate nella categoria "professionisti" e l'articolo 28, che stabilisce al comma 1 che Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

Come specificato al comma 2 del suddetto articolo 28 II rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

1. Tutela assicurativa Inail delle calciatrici professioniste

A seguito dell'introduzione del professionismo nel calcio femminile, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, comprende, a far data dal 1° luglio 2022, le calciatrici tesserate per le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

La tutela assicurativa Inail opera, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023 [4], ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha previsto l'assicurazione obbligatoria Inail per i soli sportivi professionisti dipendenti a decorrere dal 16 marzo 2000 [5].

In merito si rinvia alla circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48 e al paragrafo B della circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11, nel quale sono state indicate le discipline sportive regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, nel cui ambito è attualmente esercitato il professionismo, vale a dire la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

2. Premi assicurativi

Le società sportive che partecipano al campionato di serie

A femminile, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, devono assicurare all'Inail le calciatrici professioniste tesserate.

Per quanto riguarda l'inquadramento tariffario e la classificazione, ai fini della determinazione dei premi assicurativi dovuti dalle società sportive, si applicano le istruzioni contenute nella circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48.

Pertanto le società sono inquadrate nella gestione Industria e si applica la classificazione alla voce di tariffa 0590, già istituita nell'ambito della tariffa Industria 2000 con il decreto interministeriale 28 marzo 2002 [6] e prevista anche nella tariffa Industria in vigore dal 1° gennaio 2019 con il medesimo tasso medio nazionale del 79 per mille.

La voce 0590 riguarda infatti specificatamente l'Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici.

Come stabilito dall'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 2002, la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del medesimo Testo unico.

Pertanto la base imponibile per la determinazione del premio ai fini assicurativi è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.

Come indicato nella circolare Inail 2 settembre 2022, n.33, dal 1° luglio 2022 gli importi del minimale e del massimale di rendita sono stati fissati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106, nelle misure di 17.780,70 euro e di 33.021,30 euro.

Le società di calcio titolari di posizioni assicurative territoriali attive nelle quali è già presente per il 2022 la voce 0590 della gestione Industria (in quanto su questa voce sono già assicurati i calciatori professionisti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici), non devono effettuare alcun ulteriore adempimento, in quanto il premio assicurativo dovuto per le calciatrici professioniste per il 2022 sarà versato con la regolazione dovuta per la prossima autoliquidazione 2022/2023.

A tal fine nella dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2022, da presentare entro il 28 febbraio 2023 per l'autoliquidazione 2022/2023, le retribuzioni delle calciatrici professioniste devono essere sommate a quelle dei calciatori e imputate alla voce 0590, indicata nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione.

Per le società di calcio femminile appositamente costi-

tuite in tempo utile per partecipare al campionato di serie A della stagione 2022/2023, a seguito della presentazione della denuncia di iscrizione, la Sede Inail competente ha provveduto ad attribuire il codice ditta e a istituire la posizione assicurativa territoriale nonché la voce di tariffa 0590 per le calciatrici e per gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici.

Le società in questione devono pertanto versare il premio anticipato per l'anno in corso entro la scadenza indicata nel certificato di assicurazione emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante.

Le sedi competenti devono verificare l'effettiva data di inizio dell'attività, che non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2022, tenendo conto che l'assicurazione a favore delle calciatrici professioniste tesserate e con contratto di lavoro subordinato sportivo comprende anche le attività di preparazione e allenamento precedenti alla prima giornata del campionato di serie A (che si è giocata sabato 27 e domenica 28 agosto 2022).

3. Infortuni e malattie professionali

La tutela assicurativa opera per gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 alle calciatrici professioniste tesserate assunte dalle società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile e per le malattie professionali denunciate dalla medesima data.

L'assicurazione, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa.

Con riguardo agli infortuni, la tutela opera per tutti gli eventi lesivi accaduti in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, inclusi gli infortuni in itinere alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di infortunio o malattia professionale, l'obbligo di presentare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.

In merito si rinvia alla circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 nella quale sono stati riepilogati termini e modalità dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche in caso di infortunio, l'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito espressamente che le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Note

[1] Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 38 Settori professionistici e dilettantistici:

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

[2] Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 51 Norme transitorie:

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[3] Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 52 Abrogazioni, comma 1:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

- a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
- b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; (...)

[4] L'articolo 47, comma 1, N.O.I.F., stabilisce che La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

[5] Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 6 Assicurazione degli sportivi professionisti:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze private. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91, alle società sportive che adempiono all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, assicurando all'Inail gli sportivi professionisti dipendenti, non si applica la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'obbligo di stipulare con le compagnie assicurative private una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni.

[6] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2002 Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 19 giugno 2002, n. 142.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Circolare 20 febbraio 2023, n. 24

Oggetto: Passaggio al settore professionistico del Campionato di Serie A di calcio femminile. Obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti

Sommario: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni normative e amministrative relative all'estensione dell'obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, a decorrere dal 1° luglio 2022, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A.

Indice

1. Premessa. Quadro normativo
2. Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti e obblighi contributivi a seguito del passaggio al professionismo sportivo per il Campionato di calcio femminile di Serie A
3. Decorrenza dell'obbligo di iscrizione. Istruzioni operative

1. Premessa. Quadro normativo

Con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 il Consiglio Federale della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha previsto l'introduzione del professionismo sportivo, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A.

Con la successiva delibera del 26 aprile 2022, il medesimo Consiglio Federale ha modificato le norme organizzative interne della FIGC (NOIF) adeguandole al professionismo femminile e ne ha stabilito l'entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022 (Allegato n. 1).

Al riguardo, si evidenzia che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36 [1], e successive modificazioni, lo status di sportivo professionista è attualmente definito dalla legge n. 91/1981, che all'articolo 2 prevede che: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme

emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

Per effetto dell'articolo 9 della medesima legge n. 91/1981, a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 (compresi, quindi, quelli che esercitano la loro attività in forma autonoma o parasubordinata) è estesa l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS [2].

Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) di cui all'articolo 2 della citata legge n. 366/1973 [3].

2. Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti e obblighi contributivi a seguito del passaggio al professionismo sportivo per il Campionato di calcio femminile di Serie A

Sulla scorta di quanto delineato in premessa, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della citata legge n. 91/1981, per le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo [4] nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

- a) i direttori sportivi;
- c) le atlete calciatrici;
- d) gli allenatori;
- e) i preparatori atletici.

Si ricorda che taluni chiarimenti in merito all'iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti relativamente alle squadre di calcio, avendo in considerazione, tra l'altro, le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento FIGC, sono stati forniti con la circolare n. 20/2002 dell'ENPALS.

Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, rubricato "Prestazione sportiva dell'atleta", che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma.

Si rammenta altresì che l'obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all'iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore (cfr. il D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, la legge n. 366/1973, la legge n. 91/1981 e il D.lgs 30 aprile 1997, n. 166).

La contribuzione previdenziale relativa all'assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo (cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997).

Detta contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore.

Per gli sportivi professionisti "nuovi iscritti" privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti "vecchi iscritti" (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312 [5].

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all'importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Si applica, inoltre, l'aliquota aggiuntiva pari all'1% a carico del lavoratore di cui all'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 [6].

Per l'individuazione dei valori, per l'anno 2023, relativi al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, agli importi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del D.lgs n. 166/1997, e al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, si rinvia alla circolare n. 11/2023 [7].

3. Decorrenza dell'obbligo di iscrizione. Istruzioni operative

Le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile in qualità di datori di lavoro/committenti sono tenute a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative agli/alle sportivi/e professionisti/e alle proprie dipendenze titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, sulla scorta di quanto già illustrato con la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015.

In particolare, il datore di lavoro/committente sarà tenuto alla validazione dell'elemento <CodiceQualifica> presente nell'elemento <DatiParticolari> del flusso UniEmens, utilizzando i codici già in uso per i calciatori professionisti e per le altre figure di lavoratori sportivi.

Le società sportive professionistiche che non siano già titolari di una matricola DM dovranno provvedere all'apertura di una apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi verso l'INPS; al riguardo, nell'iscrizione dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il "Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet" di cui all'Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° luglio 2022, e fino alla data di pubblicazione della presente circolare, le società sportive professionistiche in argomento già in possesso di matricola DM dovranno avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016), entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare [8].

Allo stesso modo, le società sportive professionistiche che provvedano all'apertura di una apposita posizione contributiva dovranno assolvere, nel rispetto del medesimo termine (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare), gli adempimenti informativi e contributivi con l'invio delle denunce UniEmens.

Il versamento dei contributi, effettuato entro il predetto termine, comporta l'applicazione sulle somme dovute degli interessi al tasso legale.

La Struttura territoriale INPS competente provvederà, una volta verificata la correttezza del pagamento integrale nei termini (contributi e interessi al tasso legale), all'annullamento delle sanzioni relative alla contribuzione dovuta fino al periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare.

Note:

[1] Il D.lgs n. 36/2021, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", stabilisce all'articolo 51, comma 1 (come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198), che le disposizioni ivi previste "si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".

[2] SI EVIDENZIA CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 52, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL D.LGS N. 36/2021 (COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. B), DEL D.L. N. 198/2022), LA LEGGE N. 366/1973 E

LA LEGGE N. 91/1981 SONO ABROGATE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2023.

[3] Si rammenta che nei confronti degli sportivi professionisti trovano applicazione le disposizioni in materia di contributi e di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensione per gli sportivi professionisti di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

[4] Con riferimento all'atleta professionista, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 91/1981, prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo nel ricorso di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma.

[5] Cfr. la circolare n. 154/2014.

[6] Per le modalità applicative del contributo aggiuntivo dell'1% si rinvia al messaggio n. 5327/2015.

[7] Con riferimento ai medesimi valori in relazione all'anno 2022 si rinvia alla circolare n. 15/2022.

[8] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.

Allegato 1 - FIGC Delibera 26 aprile 2022 - Omissis.